



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VIBO VALENTIA**  
VIA LACQUARI – NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA  
89900 VIBO VALENTIA

## **REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA' DELLE PARCELLE**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la richiesta, la deliberazione ed il rilascio del parere di congruità delle parcelle.

### **Art. 2 - Legittimazione alla richiesta**

1. La richiesta di parere può essere presentata esclusivamente da iscritti all'Albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Vibo Valentia.
2. La richiesta può essere presentata altresì dagli eredi o rappresentanti (Amministratore di sostegno, Tutore, ecc.) dei soggetti di cui al comma 1.
3. L'Ordine non è competente a liquidare le parcelle in presenza di accordo contrattuale con il cliente.

### **Art. 3 - Modalità di presentazione della richiesta**

1. La richiesta di parere è presentata al Consiglio dell'Ordine esclusivamente attraverso il mezzo telematico messo a disposizione dall'Ordine e secondo le istruzioni pubblicate sul sito web dell'Ordine.
2. La richiesta di parere deve essere accompagnata dal pagamento di Euro 25,00 a titolo di contributo per spese postali e di cancelleria, da versare a mezzo pagoPa.
3. Alla richiesta deve essere allegata, a pena di improcedibilità:
  - a) copia del pagamento del contributo di € 25,00;
  - b) copia della parcella analitica in relazione alla quale viene richiesto il parere di congruità con dimostrazione dell'invio della stessa al cliente almeno 31 giorni prima;
  - c) copia della documentazione rilevante relativa all'incarico professionale alla quale si riferisce la parcella oggetto della richiesta di parere. I documenti dovranno essere caricati come files in formato PDF. Qualora la dimensione informatica del singolo file non lo consentisse, potranno essere trasmessi esclusivamente su supporto informatico (pen drive) consegnato alla segreteria;
  - d) In particolare: a. per le pratiche giudiziali: breve relazione dettagliata dell'attività svolta con indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, del tipo, grado e valore del procedimento; copia degli atti giudiziari e del verbale di causa; copia della decisione del giudizio; copia della corrispondenza; b. per le pratiche stragiudiziali: breve relazione dettagliata dell'attività svolta con indicazione del valore del procedimento; copia di atti e/o documenti predisposti; copia della corrispondenza.In ogni caso, ove la segreteria dell'Ordine rilevi mancanze, irregolarità o necessità di integrazioni, ne dà comunicazione all'istante affinché provveda; il procedimento non è iniziato fino a che non si sia dato esatto riscontro alle richieste della segreteria.



## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VIBO VALENTIA**

VIA LACQUARI – NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA  
89900 VIBO VALENTIA

### **Art. 4 - Modalità delle comunicazioni**

1. Per i soggetti tenuti in forza di disposizioni di leggi vigenti all'attivazione di un indirizzo P.E.C., tutte le comunicazioni relative al procedimento di rilascio del parere saranno effettuate dal Consiglio dell'Ordine a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal richiedente nella richiesta presentata: l'indicazione dell'indirizzo P.E.C. costituisce condizione di procedibilità del procedimento. 2. Per i soggetti non tenuti all'attivazione e che non abbiano eventualmente indicato un indirizzo P.E.C., le comunicazioni saranno effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Art. 5 - Istruzione della pratica**

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, o suo delegato, previa registrazione della richiesta con numerazione progressiva per ciascun anno, nomina tempestivamente tra i componenti del Consiglio un relatore della pratica, che assume la funzione di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

2. Il Responsabile del procedimento verifica preliminarmente la correttezza formale della richiesta e della documentazione allegata e, qualora accerti la sussistenza di condizioni di improcedibilità, ne dà comunicazione al richiedente con invito alla regolarizzazione. In difetto di regolarizzazione entro quindici giorni dalla richiesta, il procedimento è concluso con provvedimento di archiviazione. Nel caso in cui la richiesta venga regolarizzata, il termine per la conclusione del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dal deposito della documentazione integrativa.

3. Nel caso in cui accerti la regolarità formale della richiesta presentata, il Responsabile del procedimento dà comunicazione alla controparte dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/'90. La comunicazione si intende perfezionata per i soggetti tenuti all'attivazione, all'indirizzo P.E.C.; per i soggetti non tenuti all'attivazione, all'indirizzo di residenza/sede come indicato dal richiedente il parere nell'istanza. Il Responsabile del procedimento, inoltre, informa la controparte all'indirizzo indicato dall'istante con le modalità di cui all'art. 4, che, secondo quanto stabilito dall'art. 10 L. n. 241/'90, ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione e del diritto di chiedere, nel medesimo termine di 20 giorni, il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 13, comma 8, L. 31.12.2012, n. 247 in seno al quale è data facoltà di farsi assistere da legale di fiducia.

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta di parere o dalla sua regolarizzazione nei casi di cui al precedente comma 2), il Responsabile del procedimento, esaminata tutta la documentazione presentata dal richiedente e tenuto conto delle eventuali osservazioni e/o documenti presentati dalla controparte formula al Consiglio una proposta di parere, eventualmente corredata da una succinta relazione.

5. Il termine di cui al comma 4, può essere interrotto una sola volta dal Responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere, con la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata. La documentazione integrativa richiesta deve pervenire all'Ordine entro trenta giorni dalla richiesta: in difetto la pratica è archiviata. In pendenza della



## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VIBO VALENTIA**

VIA LACQUARI – NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA  
89900 VIBO VALENTIA

richiesta di integrazione, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso e ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione integrativa.

### **Art. 6 - Tentativo di conciliazione**

1. La parte assistita può presentare istanza al Consiglio dell'Ordine al fine di esperire il tentativo di conciliazione e, in tal caso, il Responsabile del procedimento convoca le parti entro 20 giorni.
  2. Nella data fissata per la comparizione delle parti si esperisce il tentativo di conciliazione innanzi ad una commissione all'uopo nominata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine composta, oltre che dal Consigliere relatore che ha istruito il procedimento di opinamento in qualità di suo responsabile, dal Presidente dell'Ordine medesimo, o suo delegato, e da altro consigliere delegato. In tale sede, qualora le questioni trattate o le parti lo richiedano, la commissione fissa la data di una nuova comparizione non oltre i 30 (trenta) giorni successivi.
  3. Qualora le parti manifestino la volontà di conciliarsi, la Commissione di Conciliazione redige il processo verbale di comparizione, nel quale viene dato atto delle condizioni e dei termini sostanziali dell'intervenuto accordo conciliativo, nonché delle modalità della sua esecuzione. Il verbale di accordo sui compensi ha il valore previsto ex art 29, comma 1, lett. o), Legge 31.12.2012 n. 247.
- Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non sortisca esito positivo, il processo verbale di comparizione delle parti interessate dà semplicemente atto della loro presenza avanti al Consigliere delegato ai fini dell'attestazione di avvenuto esperimento del procedimento.

### **Art. 7 - Conclusione del procedimento**

1. Il provvedimento finale è adottato dal Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proposta formulata dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il Consiglio esprima un parere non conforme in tutto o in parte alla richiesta, dovrà dar conto delle motivazioni della determinazione assunta al fine di consentire al richiedente la valutazione del processo decisionale.
3. Qualora il Consiglio intenda rigettare la richiesta di parere o procedere all'archiviazione della richiesta nei casi previsti dal presente Regolamento, prima dell'adozione del provvedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/90 - il Presidente del Consiglio dell'Ordine comunica al richiedente i motivi della determinazione assunta. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4. La conclusione del procedimento è comunicata al richiedente con le modalità di cui all'art. 4.

### **Art. 8 - Rilascio del parere**



## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VIBO VALENTIA**

VIA LACQUARI – NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA  
89900 VIBO VALENTIA

1. Al richiedente è rilasciata copia autentica del parere, in modalità informatica, previa trasmissione all'Ordine dell'attestazione del versamento della tassa di importo pari a quanto stabilito al successivo punto.

2. Il rilascio di copia del parere all'interessato è subordinato al versamento dei diritti di opinamento calcolati in misura:

- del 5% (cinque per cento) dei compensi liquidati se non superiori ad Euro 516,46;
  - del 4% (quattro per cento) dei compensi liquidati se non superiori ad Euro 2.582,28;
  - del 3% (tre per cento) dei compensi liquidati se superiori ad Euro 2.582,28.
- nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, in misura del 4% dell'importo concordato.

4. Il versamento dei predetti diritti di opinamento dovrà avvenire a mezzo pagoPa.

5. Il mancato pagamento della tassa sul parere deliberato è suscettibile di valutazione in sede disciplinare ed impegna l'ufficio di Presidenza al recupero coattivo delle somme dovute.

6. Una volta effettuato il pagamento di cui al comma 1, copia autentica del parere a richiesta può essere rilasciata anche ai soggetti controinteressati: in tal caso sono comunque dovuti i diritti di copia.

7. Tutta la documentazione prodotta in allegato alla richiesta di parere o, comunque, prodotta nel corso del procedimento e conservata presso la sede dell'Ordine fino a che sussistano ragioni di difesa.

### **Art. 9 – Norme finali**

1. Tutti i termini del procedimento sono sospesi durante la sospensione feriale dei termini processuali.

**Approvato con delibera consiliare n.4/24 del 15 marzo 2024.**

Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Vibo Valentia  
**IL SEGRETARIO**  
Aw. Francesco Maria Massara



Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Vibo Valentia  
**IL PRESIDENTE**  
Aw. Francesco De Luca